

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro II - Atti Titolo IV - Traduzione degli atti

#### **Art. 144 Incapacità e incompatibilità dell'interprete**

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'[articolo 119](#), la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.